

Scuola? La rinfascistizzazione procede indisturbata

Giuseppe Aragno

06-02-2016

I fatti, per ora. Se necessario verranno poi i nomi.

Un docente che ha - purtroppo per lui - una storia di militanza in uno di quei fastidiosi sindacati di base, presenta un documento in Segreteria da consegnare al Capo d'Istituto. La legge glielo consente e obbliga l'Ufficio a protocollarlo. Gli si dà un numero a voce, ma si sa, è potere del Capo d'Istituto valutare se occorra far ricorso al protocollo riservato del Dirigente Scolastico. Un foglio scritto, perciò, non gli viene rilasciato. E' vero, sì. Un protocollo particolare, istituito, guarda caso, in età fascista, con gli articoli 11 e 85 del R.D. n.965 del 1924 esiste ancora e invano lo Stato repubblicano ha provato a liquidare questa eredità dell'Italia nera, approvando il D.L. n.112 del 2008 che ne prevede l'abrogazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 224 dell'allegato A. Non avendo voglia di far storie, al docente va bene così. Decida il Dirigente se conservare personalmente il documento che sta consegnando. Si appella solo però - ed è un suo diritto - alle norme per la gestione del protocollo, che non lasciano spazio ai dubbi; il Dirigente prenda pure visione delle carte che consegna, ma si ricordi l'obbligo di legge, prescritto dall'articolo 53 del D.P.R. 445 datato 328 dicembre 2000. Consenta, cioè, "la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno". Insomma, se non subito, ha diritto a veder protocollata in giornata la busta che ha consegnato e l'Amministrazione non può dirgli di no: ometterebbe un atto d'ufficio. Per quieto vivere lascia l'ufficio e aspetta. Passano i giorni, torna in segreteria, chiede di conoscere il numero di protocollo, ma non ottiene nulla. Farla lunga non serve. Al momento le cose stanno così: ha chiamato la polizia che è venuta a scuola solo per dar ragione al capo d'Istituto. Inutile chiedere in virtù di quale legge o regolamento. Forse perché il Capo ha di nuovo sempre ragione. Poiché, però, non ha dimostrato di credere, obbedire e combattere, il docente, com'era prevedibile, invece del numero di protocollo ha ricevuto una lettera d'addebito che prelude a provvedimenti disciplinari. Mentre il collega si prepara a difendersi, il Capo d'Istituto continua a calpestare la legge e invano il docente attende non dico il numero di protocollo, che ormai somiglia all'araba fenice, ma una volgare scartoffia attestante, se non altro, che su un modulo prestampato per le ricevute, sia segnata la data e l'ora di ricezione del suo documento, il suo oggetto e il nominativo della persona che lo ha presentato, chiuso dalla sigla dell'impiegato che l'ha ricevuto.

Certo, il collega non può giurarci, ma ne è sicurissimo e probabilmente non ha torto: da qualche parte, in uno schedario politico, ben ordinato e molto efficiente, esiste ora un fascicolo personale che porta il suo nome e contiene documenti riservati con data, oggetto e numero di protocollo particolare, in cui è definito "sospetto in linea politica, probabilmente ostile al governo nazionale e pericoloso per l'ordine pubblico". Sembrerà strano, ma è invece perfettamente logico: il fascismo storico, che nei testi scolastici studiosi compiacenti presentano agli studenti come *regime "inclusivo"*, è tornato alla grande sul palcoscenico della storia. E non ci sono dubbi: la scuola è il suo autentico laboratorio sperimentale.

COMMENTI

Mirella Albano - 08-02-2016

Non protocollano quello che non fa comodo protocollare. Oggi però la legge ci aiuta con la posta certificata. E' obbligo di legge per tutte le amministrazioni statali, ivi comprese le singole scuole, attivarla e pubblicizzarla. Esiste su internet l'elenco delle PEC della PA. La PEC è Atto Pubblico e quindi protocollato automaticamente e fa fede in giudizio. Nessuna amministrazione potrà dire di non aver ricevuto e/o di non aver protocollato.

Articolo 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - (testo dell'articolo .pdf)

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad avviare il procedimento a seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal cittadino per via telematica, con le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale (CAD): l'eventuale inosservanza comporta l'insorgenza di responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al titolare dell'ufficio competente.

DPR n.68 dell'11 febbraio 2005; Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ; decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 47 comma 3 del Codice dell'amministrazione digitale; art. 54 comma 2-ter del Codice dell'amministrazione digitale